

NAPOLI SERVIZI SPA

Società unipersonale

Sede in VIA G. PORZIO ISOLA C1 CENTRO DIREZIONALE - 80143 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro 10.323.960,00 I.V.

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile

Signor Azionista della NAPOLI SERVIZI SPA,

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società, tenuto che:

1. in data 08/10/2019 l'A.U. della società, con Determina n. 25 di pari data, approvava il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017, trasmettendo al Collegio Sindacale la Determina ma non anche gli allegati;
2. in data 10/10/2019 l'amministratore unico della società trasmetteva con PEC di pari data il progetto di bilancio approvato;
3. in data 14/10/2019 l'A.U. provvedeva a convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio, fissando un'unica convocazione per le ore 9.30 del 24/10/2019;
4. in data 16/10/2019 l'A.U. con PEC di pari data trasmetteva nuovamente il progetto di bilancio, cui erano state apportate alcune modifiche nella redazione della nota integrativa;
5. il comma 1 dell'articolo 2429 CC prescrive che *"il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo"*;
6. il comma 3 dell'articolo 2429 CC prescrive che *"Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione"*;
7. in data 23/10/2019 il Socio comunicava l'esigenza di avere maggiore tempo per consultare i documenti redatti dalla società di revisione e dal collegio sindacale, chiedendo un breve rinvio della convocazione dell'assemblea;
8. in data 23/10/2019 l'A.U. con nota protocollo n.855953 riconvocava l'assemblea per il giorno 31/10/2019 alle ore 9.30, senza modificare l'ordine del giorno;
9. il Collegio è venuto a conoscenza della formale "rinuncia ai termini" di cui al 2429 CC terzo comma espressa dal Socio nella comunicazione prot. N.855953 del 23/10/2019;
10. in data 29/10/2019 la società Ernst&Young, incaricata della revisione legale dei conti, depositava la propria Relazione emessa ai sensi dell'articolo 14 del DLgs n. 39/2010.

La presente Relazione viene emessa ad integrazione delle precedenti, depositate lo scorso 11/02/2019 e 08/07/2019.

Fatta tale premessa, si evidenzia come nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente del collegio sindacale.

Va poi rilevato che, come da disposizioni statutarie e normative, queste ultime dettate dal Decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato su G.U. 8 settembre 2016, n. 210, articolo 3, comma 2 - la Napoli Servizi SpA ha attribuito l'incarico della revisione legale dei conti a una Società di Revisione legale – la Ernst&Young - iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Pertanto, lo scrivente Collegio è investito esclusivamente dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2403 del Codice Civile. Come detto, il revisore, in data 23/10/2019, ha depositato la propria Relazione, definitivamente concludendo le verifiche sul bilancio 2017, ritenendo che il bilancio d'esercizio depositato fornisse *“una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”*.

L'impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per l'esercizio precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1. delle *“Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”*, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015.

Premessa generale

Il collegio sindacale intende preliminarmente ribadire all'organo di amministrazione che lo stesso dovrà tenere conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta *“tassonomia XBRL”* necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il collegio sindacale, al momento, ha potuto verificare che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa, rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi, non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne la **tipologia dell'attività svolta** e la sua **struttura organizzativa e contabile**, tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di *“pianificazione”* dell'attività di vigilanza è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato quindi possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;
- la dotazione delle strutture informatiche sono state adeguate alle nuove esigenze della società (pagg. 11-12 della Relazione sulla Gestione);
- le risorse umane costituenti la *“forza lavoro”* non sono sostanzialmente mutate (da verificare). Si dà comunque atto che con sentenza emessa in data 10/11/2017 nr. 7544/2017, il Tribunale di Appello di Napoli ha ordinato la reintegra del dirigente precedentemente licenziato. Per effetto di tale reintegra, dunque, la società ha dichiarato di essere titolare, al 31/12/2017, di 1733 rapporti di lavoro, di cui 2 da dirigente, 9 da quadri, 312 da impiegati e 1410 da operai.

Quanto sopra constatato, risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per i due ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2017) e quello precedente (2016). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2017 secondo modelli pienamente confrontabili con quelli dell'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, co. 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, co. 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito

assembleare.

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dello stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione partecipando alle assemblee dei soci.

Sul tema riferiamo quanto segue.

Sul differimento dei termini di approvazione del progetto di bilancio (Art. 2364 CC)

Si discute del bilancio chiuso al 31/12/2017 e, pertanto, questo collegio, rinvia a quanto riportato nelle precedenti Relazioni citate in premessa e, comunque, alla ricostruzione cronologica operata dall'A.U. nella Relazione sulla Gestione, precisando, rispetto a quest'ultima, quanto segue:

- a) la convocazione dell'assemblea per la data dell'8 luglio 2019 da parte dell'A.U. vigente *ratione temporis* era stata fatta – come segnalato nella Relazione dell'8 luglio u.s. - in violazione dei termini di cui al 2429 CC, con conseguente regolarità del deposito della Relazione del Collegio;
- b) nella propria Relazione il Collegio informava il Socio della denuncia al Tribunale ex art. 2409 CC, così come previsto dai Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate dettati dal CNDEC, secondo cui nel corso della prima assemblea utile i sindaci riferiscono all'assemblea in merito, tra l'altro, alle denunce proposte al Tribunale ai sensi dell'articolo 2409 CC;
- c) per ben due volte il Socio unico non ha approvato il progetto di bilancio redatto dal precedente amministratore unico, ma il progetto viene ora presentato per la terza volta immutato nella composizione numerica da parte del nuovo A.U. della società;
- d) si rinvia a quanto evidenziato in premessa in relazione ai termini di trasmissione dei documenti costituenti il fascicolo di bilancio al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, co. 1, CC.

Sul mancato riscontro alla circolarizzazione della posta creditoria relativa al contributo in conto gestione (delibere CC n. 1332 del 30/12/2011 e GC n. 305 del 03/05/2012)

Il comune di Napoli non ha mai dato riscontro formale alla richiesta di circolarizzazione sottopostale dalla società di revisione Ernst&Young, in riferimento al bilancio di esercizio 2017 relativa al contributo in c/esercizio 2011 del valore di € 4.250.000.

La società Napoli Servizi Spa riporta, tra le poste attive dello stato patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2017, un credito verso il Comune di Napoli per euro 4.250.000,00, quale saldo residuo della somma complessivamente destinata dall'Amministrazione comunale in favore della società partecipata di euro 8.500.000,00 a titolo di contributo ex art. 2425, lett. a, punto 5 del c.c., riconosciuto con delibera G.C. n.1332/2011 e ripreso dalla delibera di Giunta n. 305 del 3 maggio 2012, da erogare con cadenza annuale tramite il versamento di euro 850.000,00 (2012-2021).

Il contributo veniva deciso dall'amministrazione comunale allo scopo di fronteggiare le criticità emerse con riguardo alla situazione economico-finanziaria della società, ovvero per arginare le sofferenze di liquidità dell'azienda a seguito della saturazione degli affidamenti bancari e, nello specifico, la previsione della sovvenzione veniva classificata come "*contributo di cui all'articolo 2425, lettera A, punto 5 del codice civile finalizzato alla copertura parziale del costo del personale e degli oneri finanziari*".

Con determina del 19 aprile 2012, il dirigente competente esprimeva parere favorevole di regolarità tecnica in ordine all'iscrizione nel bilancio comunale di previsione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 del contributo in conto esercizio a della Napoli Servizi Spa.

Successivamente, con determina n. 43 del 26 ottobre 2012, il dirigente autorizzava l'impegno di spesa per l'esercizio 2012 in favore della Napoli Servizi, dando mandato a procedere all'impegno sempre in favore della Napoli Servizi Spa per gli anni 2013-14, nonché a disporre altresì le necessarie annotazioni contabili per gli esercizi 2015-2021.

Con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 6 agosto 2015, l'Amministrazione ha disposto unilateralmente di rinviare l'erogazione del contributo 2015 all'anno 2022 e, con determina n. 2 del 9 gennaio 2017, il dirigente della Direzione Centrale Patrimonio emetteva atto di liquidazione per l'annualità 2017, a valere sul capitolo di spesa 33848 del bilancio pluriennale 2016-2018.

Con atti successivi, comunque, il comune di Napoli informava la società che il MEF (Ministero dell'Economia e Finanza) con Nota del 23/11/2012, *avrebbe* espresso delle censure circa la modalità di contabilizzazione della posta debitoria nel bilancio dell'Amministrazione comunale, in forza delle quali l'Amministrazione Comunale non ha rinnovato gli impegni di spesa successivi al 2017, non evidenziando alcun apposito Capitolo di Spesa all'uopo destinato e sospendendo le conseguenti erogazioni residue per un valore complessivo euro 4.250.000,00.

Si rileva che, nonostante le riserve sul riconoscimento del contributo residuo siano state sollevate per la prima volta nel corso del **2018** da parte del comune, l'Amministrazione stessa evidenzia che il MEF avrebbe avanzato il rilievo con relazione dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, **RGS del 23/11/2012**.

A quanto sopra deve aggiungersi una ulteriore considerazione di peso sull'evoluzione dei fatti. Come noto, in base all'articolo **11, comma 6, lettera j) del Dlgs n. 118/2011**, che riprende in buona parte la vecchia norma contenuta nell'articolo 6, comma 4, del Dlgs n. 95/2012, all'interno della relazione sulla gestione, allegato obbligatorio al rendiconto, gli enti *devono* riportare gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. L'informativa relativa ai crediti e debiti tra ente e soggetti partecipati deve essere **asseverata** dai rispettivi organi di revisione e deve evidenziare analiticamente eventuali *discordanze* e riportarne le relative motivazioni.

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 2/2016 ha evidenziato che l'asseverazione deve essere posta sia dall'organo di revisione del soggetto partecipato o controllato e sia dall'organo di revisione dell'ente partecipante/controllore. Ciò per evitare incongruenze e *garantire una piena attendibilità dei rapporti di credito/debito*. Pertanto, l'asseverazione dell'organo di revisione del soggetto partecipato sarà sempre necessaria, **a prescindere dal fatto che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti** nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.

Nel caso in cui dalla nota emergano delle discordanze, andranno illustrate e attentamente motivate. Le discrepanze rilevate tra i crediti e i debiti reciproci *andranno superate entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento*. Così, per esempio, nel rendiconto 2017 occorrerà evidenziare le discordanze rilevate al 31/12/2017 e provvedere al loro superamento entro il 2018. Così come occorre aver posto rimedio entro la fine del 2018 alla mancata riconciliazione delle partite reciproche rilevata entro la fine del 2017. La finalità è garantire l'allineamento delle risultanze contabili dell'Ente e del soggetto partecipato e di chiarire la sussistenza e la natura dei rapporti creditori/debitori in essere.

La rilevazione dei rapporti reciproci di debito e credito tra enti e soggetti partecipati è necessaria per evitare l'insorgere di passività latenti in capo all'ente socio. Peraltro tale verifica fa parte del controllo sulle partecipate, che gli enti con più di 15mila abitanti sono tenuti ad aver istituito in base all'articolo 147-quater del Dlgs 267/2000 nell'ambito dei controlli interni, per l'esecuzione del quale la legge richiede ai medesimi enti di organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il riscontro dei debiti/crediti reciproci può ritenersi necessario per la valutazione degli effetti che si determinano sul bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, valutazione richiesta dall'art. 147-quinquies del D.Lgs 267/2000 nell'ambito del controllo sugli equilibri.

La rilevazione dei rapporti di credito/debito reciproci è inoltre propedeutica al bilancio consolidato e in particolare all'operazione di elisione delle partite infragruppo, **poiché la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie**. Bilancio consolidato che gli enti saranno tenuti a predisporre sulla base delle risultanze delle operazioni di definizione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento, definiti con specifica deliberazione in base alle previsioni del principio contabile allegato 5. 4/4 al Dlgs 118/2011 (*La rilevazione dei rapporti di credito-debito con i soggetti partecipati* di Stefano Baldoni Vice Presidente Anutel – su *Il Sole 24Ore* del 23/02/2018).

Ebbene, al riguardo va rilevato che il comune debitore ha formalmente eccepito (si veda, tra le altre, la nota protocollo interno della Napoli Servizi SpA n. 8442/19 del 05/02/2019 da parte della Direzione Centrale

Servizi Finanziari - Servizio Partecipazioni) che, per il 2017, la Napoli Servizi SpA, *nonostante ripetutamente sollecitata* avesse **omesso** la presentazione del prospetto dei crediti **asseverato** dai revisori ai sensi dell'art. 11, comma sesto, lett. j, d. lgs. 118/11. Tale prospetto è stato successivamente predisposto ed inviato da parte della società, ma è stato ritenuto tardivo ed inefficace ai fini delle azioni da porre in essere da parte del comune.

Il Collegio sindacale ha censurato la condotta per tale omissione il precedente A.U., chiedendo al Socio di valutare gli estremi per un'azione di responsabilità conseguente al grave danno derivabile dalla mancata riconciliazione delle partite debito/credito che ha condotto all'attuale situazione di *empasse*. Tuttavia, parrebbe che analoga omissione sia stata posta in essere dallo stesso A.U. relativamente al 2018, acuendosi il clima di incertezza che si è creato attorno alla posta in discussione.

Si arriva, da ultimo, al documento prodotto dal Dipartimento di Ragioneria del comune di Napoli (PG/2019/489808), col quale si dichiara che le somme residue (€ 4.250.000) sono state iscritte nel fondo rischi passività potenziali del comune ex articolo 167 del Tuel.

Il collegio ha preso atto che la società di revisione nella propria Relazione ha, in forza delle comunicazioni da parte del comune di Napoli, rivisto la posizione inizialmente espressa sul bilancio di "*impossibilità ad esprimere un giudizio*" e, conseguentemente, ha evidenziato sulla posta in argomento un richiamo di informativa ma concludendo che il proprio giudizio "*non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto*".

Nella Relazione del Revisore incaricato non si dà conto delle omissioni da parte della società relativamente alle prescrizioni dettate dall'art. 11, comma sesto, lett. j, Dlgs. N. 118/11 e dell'impatto di tale omissione sulla valutazione delle poste di debito/credito.

Segnatamente alla corretta valutazione della posta, la Napoli Servizi SpA ha chiesto ed ottenuto un parere *pro veritate* sul corretto mantenimento della posta creditoria nella sua interezza nello stato patrimoniale del progetto di bilancio in approvazione. Il parere è stato espresso in senso positivo all'iscrizione.

In particolare, il parere evidenzia:

Con nota del 19.03.2019 il Comune proponeva, al fine di risolvere la tematica afferente al contributo in conto esercizio, di procedere alla istituzione di un tavolo extragiudiziale, laddove, nelle more, la posta sarebbe stata allocata nella misura di € 4.250.000,00, all'interno del Fondo Passività potenziali.

Anche nella recente comunicazione del 04.06.2019 la predetta circostanza veniva puntualmente confermata.

Allo stato risulta, pertanto, imminente la istituzione del tavolo di composizione stragiudiziale per il riconoscimento del contributo in conto esercizio spettante a Napoli Servizi.

Ciò con la finalità di pervenire alla approvazione del bilancio al 31.12.2017 e di quello al 31.12.2018.

Va precisato, tuttavia, che recentemente, e precisamente in data 04.06.2019, è pervenuta dall'assessorato al bilancio del Comune una comunicazione inerente alla detta appostazione da cui risulta la assunzione di una posizione di maggior chiarezza da parte del socio unico.

Nella stessa si legge, infatti, che, quanto al contributo in conto esercizio 2011 riconosciuto a Napoli Servizi, *“il Comune ha ottemperato ai rilievi ispettivi del MEF ...”*.

Inoltre il contributo nel rendiconto della gestione 2018 è stato considerato *“quale passività potenziale accantonata nel relativo fondo”*.

In conclusione ha precisato il Comune che *“... ove avesse a verificarsi il rischio a fronte del quale è stato appostato l'accantonamento, la relativa spesa troverà copertura attraverso l'utilizzo del Fondo Passività potenziali”*.

Talché, è evidente che il comune consideri un *“rischio”* e non un *“debito”* l'importo non corrisposto alla Napoli Servizi SpA; ne è una riprova il fatto che – circostanza non negata dall'A.U. nella Relazione sulla Gestione – *“l'imminente”* istituzione del tavolo stragiudiziale in realtà ad oggi non è stato mai istituito e l'attuale A.U., recependo le molteplici sollecitazioni rivolte in tal senso dal collegio al precedente amministratore, ha proposto ben *due distinti giudizi* sulla posta: a) un decreto ingiuntivo per la quota scaduta del contributo presentato il 04/09/2019 con RGN 25810/2019 al Tribunale delle Imprese; b) un giudizio di ricognizione del credito per la parte residua, avente RGN 27654/2019.

Nella Relazione depositata dal Revisore incaricato, non si dà atto del mutato scenario rispetto a luglio scorso, ne viene dato peso al fatto che non sia mai stato istituito un tavolo di composizione stragiudiziale.

A questo punto, quindi, deve ritenersi superata la parte del parere dove si afferma che:

Quanto al primo di essi rilevo, in primo luogo, che non è mai insorta contestazione in merito all'obbligo assunto dal Comune circa il riconoscimento di detto contributo; contributo che, alla luce della documentazione messa a mia disposizione, risulta senz'altro certo e liquido.



A questo Collegio, invece, pare che la valutazione sulla posta non possa non tenere conto de:

- 1) l'**assenza** di capitoli di spesa nel bilancio dell'Ente (Rendiconto e Previsionale);
- 2) la **dichiarazione** che l'Ente non ha capitoli di spesa relativi;
- 3) la **mancata istituzione** del preannunciato tavolo di composizione stragiudiziale;
- 4) l'**indisponibilità** da parte della Napoli Servizi SpA della richiamata nota MEF RGS del 23/11/2012;
- 5) l'**omessa** presentazione da parte della società, per ben *due annualità*, del prospetto di riconciliazione previsto dall'art. 11, comma sesto, lett. j, Dlgs. N. 118/11;
- 6) la decisione dell'attuale A.U. di proporre ben due giudizi tesi al riconoscimento della posta.

Quelli evidenziati sopra, a parere degli scriventi, rappresentano tutti elementi che dimostrano che il credito è *tutt'altro che certo* e, allo stato, sicuramente **né liquido né esigibile**. Si ricorda, invero, che la recente prassi del MEF (Vademecum Breve Guida alla Certificazione dei Crediti) ha chiarito che un credito deve ritenersi certo, liquido ed esigibile *“quando è riferito ad un'obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell'ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l'esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive”*.

Per inquadrare in modo preciso e puntuale la fattispecie in esame, bisogna rifarsi ai principi contabili generali

ed applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali, emanati con il decreto legislativo n. 118/2011 che, sebbene idealmente non applicabili alle società partecipate soggettive alla normativa privatistica, costituiscono nel caso di specie la fonte normativa dalla quale far discendere il requisito della competenza per inserire le poste contabili nel bilancio aziendale.

L'esame della posta, invero, non può eseguirsi con riguardo alle sole disposizioni codicistiche che, di contro, debbono trovare una loro rappresentazione armonica nel rispetto di quanto il Legislatore ha disciplinato per gli Enti Locali.

La "certezza" del credito in capo alla Napoli Servizi Spa, pertanto, va valutata alla luce della corrispondente regolarità contabile della posta nel bilancio dell'Ente debitore, atteso che, a differenza di quanto accadrebbe nel contesto di una fattispecie intercorrente fra soli soggetti privati, la materiale possibilità dell'Ente di onorare la propria posizione debitoria è condizionata non solo dall'esistenza giuridica o meno di questa, ma anche dal modo in cui essa è classificata nel proprio bilancio.

Tutto ciò in quanto, in ambito pubblico, i principi contabili *de quibus* sono elevati a rango di legge, per cui non si tratta semplicemente di attenersi a *best practices* ma di rispettare delle vere e proprie indicazioni vincolanti.

Tanto premesso, nello specifico il Comune di Napoli deliberava nell'anno 2011, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 305 del 3/5/2012, un contributo in conto esercizio per € 8.500.000,00 a favore della società Napoli Servizi Spa da corrispondersi in 10 rate annuali di 850.000,00 Euro.

Sorvolando al momento sulla legittimità o meno di tale delibera, *non essendo mai stati trasmessi, nonostante ripetute sollecitazioni, al collegio i rilievi operati dal MEF sulla posta*, la trattazione da un punto di vista contabile di tale contributo discende dalla presenza o meno dello stesso nel rendiconto anno 2017 dell'ente. Come si rileva dal carteggio agli atti della società, l'ente non ha appostato nell'anno 2017 alcuna cifra come contributo in conto esercizio o per lo meno, pur avendolo appostato eventualmente in fase di previsione, non lo ha confermato in fase di rendiconto con l'accertamento di un residuo.

Traslando questi fatti nell'ambito della tecnica contabile bisogna rilevare che:

1. la mancata presenza di un residuo nel bilancio dell'ente corrisponde al mancato consolidamento di un'obbligazione giuridica che determina il presupposto per la riscossione del credito da parte del creditore (Cassazione sentenza n. 6026/2018);
2. di conseguenza la Napoli Servizi non è riconosciuta creditrice da parte dell'ente per cui non può iscrivere in bilancio la somma pari al contributo.

Nel dettaglio della posta in argomento, il Principio contabile OIC n. 12, che si applica alle società private, prevede:

f) Contributi in conto esercizio

Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. I contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.

Quindi i contributi in conto esercizio devono essere rilevati in contabilità:

- *in base al principio di competenza economica;*
- *nel momento in cui l'impresa ha la **certezza giuridica di avere diritto al contributo**, cioè quando l'ente che eroga il contributo **ha emesso la delibera di approvazione all'emissione del mandato di pagamento**.*

Orbene, non può negarsi che nella fattispecie in oggetto non può essere emesso il mandato di pagamento non essendoci alcun capitolo di spesa nel bilancio del comune; l'ente non ha previsto e confermato l'impegno di spesa per cui non è debitore dell'importo.

A maggior esplicitazione del concetto, si rappresenta che nella rendicontazione deve essere garantita la puntuale rilevazione delle spese liquidabili secondo i criteri espressi al punto 6.1. del principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria, tenendo conto che la determinazione della somma da pagare (cioè la liquidazione o liquidabilità) deve essere fatta, determinata e registrata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile.

L'Ente, pur avendo deliberato un contributo pluriennale nel 2012, seppure in costanza di un rilievo del MEF, non ha provveduto a rimodulare con peculiarità diverse il debito ma, piuttosto, ha ritenuto nel 2017 che la

società non avesse diritto a nulla per cui non ha impegnato la spesa, determinando la conseguenziale decadenza dell'iscrizione da parte della società del contributo in bilancio.

Per l'ente, una deduzione diversa metterebbe in dubbio la correttezza e la veridicità della determinazione dei debiti al 31 dicembre, con conseguente alterazione dei risultati di gestione, di amministrazione e di quelli dipendenti dal computo degli impegni.

Per la società, su altro fronte, l'iscrizione in bilancio dell'importo del contributo *senza operare alcuna svalutazione*, lederebbe a sua volta i principi di prudenza e di competenza, paradigmi base nella rappresentazione dei fatti gestionali.

La corretta applicazione dei principi contabili determinerebbe, quindi, l'iscrizione del credito residuo nei confronti dell'ente debitamente svalutato. Del resto, lo stesso parere legale richiesto dalla società evidenzia che:

A ciò va aggiunto che non può escludersi la sopravvenienza di eventi futuri che possano andare a condizionare il recupero del credito, il che impone all'organo amministrativo di far valere tutti i diritti di Napoli Servizi, al fine di incassare quanto prima l'importo ancora dovuto (*rectius* le rate scadute).

Sotto tale ultimo profilo, se è vero, come è vero, che non mi pare sussistere ostacolo alcuno a chiedere – ed ottenere – all'occorrenza anche una ingiunzione di pagamento, è altrettanto vero che la tematica di maggior delicatezza riguarda la possibilità di incassare effettivamente l'importo dovuto.

A meri fini chiarificatori, si rappresenta che anche la richiesta societaria del rispetto della delibera adottata nel 2012, attraverso il procedimento giudiziale in corso, comporterebbe l'iscrizione del contributo in bilancio solo ed esclusivamente nell'anno in cui vi fosse il riconoscimento del debito in via giudiziale o stragiudiziale da parte dell'ente. Infatti i contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere iscritti come voci di proventi nel conto economico e vanno registrati come crediti (e ricavi) esclusivamente a fronte di atto o provvedimento ufficiale. In ogni caso si deve avere riguardo agli effetti della iscrizione del relativo credito nello stato patrimoniale e del corrispondente ricavo nel conto economico, dell'inesistenza di condizioni di dubbio all'effettiva possibilità di percezione e/o di altri rischi latenti da ciò derivanti.

Si ribadisce che la mancata iscrizione del residuo nel rendiconto dell'ente determina l'impossibilità alla percezione per cui l'iscrizione non può essere legittimamente fatta.

Anche la richiesta di riconciliazione delle partite di credito/debito riaffermerebbe la non iscrivibilità; infatti la Napoli Servizi Spa portando in bilancio un credito pari al contributo in conto esercizio rappresenterebbe un credito non presente come debito nel bilancio comunale ed a tal proposito ne dovrebbe giustificare la presenza, che non trattandosi di una prestazione di servizi, risulterebbe allo stato dei fatti ingiustificabile.

L'iscrizione del credito nel bilancio 2017 della Napoli Servizi Spa in quanto nel rendiconto 2018 dell'ente risulti presente un fondo passività potenziali inerente il contributo per € 4.250.000 parrebbe privo dei necessari fondamenti giuridici.

Ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 9.2, la quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per "*fondo rischi e spese*" è determinata, tra l'altro, da "*accantonamenti per le passività potenziali*".

Il concetto di "passività potenziale", in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili medesimi di cui al D.lgs. n. 118/2011, è una nozione che può certamente ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall'OIC 31 (prima OIC n. 19) che costituiscono l'analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità economica.

Si tratta, infatti, di un'obbligazione passiva possibile, la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del medesimo.

Per altro verso, l'obbligazione si riferisce a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro; tale stato di incertezza è espresso algebricamente dal c.d. coefficiente di rischio, che deve essere stimato dal soggetto

che redige il bilancio in base alle situazioni concrete e quindi motivato. Sulla base di tale valutazione, moltiplicando il coefficiente con l'ammontare della passività potenziale (il cui ammontare emerge come determinato) si determina l'accantonamento. Nello stesso senso si può citare l'IPSAS n. 19, § 20 e ss.

A conferma della sintonia sul concetto di passività potenziale elaborato dalla perizia professionale (e codificato negli IAS e OIC e IPSAS) e dai principi contabili applicati (norme giuridiche a tutti gli effetti), si può richiamare la disciplina prevista per l'accantonamento per lo specifico rischio "spese legali", vale a dire per fare fronte agli oneri previsti da "contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva", che poi confluisce nel fondo rischi e spese. (All. 4/2, § 5.2. lett. h del Dlgs. n. 118/2011).

In tali casi, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, ma per cui i principi contabili ritengono necessario, e non facoltativo, l'accantonamento a fondo rischi.

A tal fine, anche in relazione alle risultanze istruttorie, è assolutamente necessario accantonare le somme relative ai fini della costituzione del fondo rischi, sia per la significativa probabilità di soccombere, che, a maggior ragione, per l'esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l'ente sia condannato al pagamento di spese. Ciò in quanto, la finalità è infatti quella di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è quella di preservare gli equilibri di bilancio, e richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; l'entità del contenzioso è nel contempo specificamente monitorato dall'Organo di Revisione e contenuto nella relazione allegata ai documenti programmatori, secondo quanto indicato dalla citata delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/Inpr.

Orbene come sopra evidenziato e come si può chiaramente apprendere dal parere del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2018 a pag. 27, l'ente ha accantonato un fondo rischi passività potenziali di € 390.383.371,72 nel risultato di amministrazione suddiviso - e non sarebbe possibile diversamente - solo per tipologia di rischi; ma **non vi è l'elenco dei rischi che costituiscono il fondo** che, comunque, è una posta unicamente prudenziale costituendo unicamente una somma da svincolare al momento opportuno per dare copertura all'evento.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante.

Sulle questioni si sono anche avuti confronti, oltre che con la società di revisione, anche con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica.

Osservazioni circa l'evoluzione dell'attività svolta dalla società. Continuità aziendale.

Per ciò che attiene ai profili organizzativi ed operativi della società, anche in relazione al tema della continuità aziendale, questo Collegio evidenzia che, al momento della stesura della presente Relazione, il Comune di Napoli ha proposto alla partecipata un contratto fino a tutto il 31 dicembre 2024 impegnando una somma (al netto dell'IVA) pari ad € 64.067.651 annuale, contro gli € 67.401.191 fatturati nel 2017.

Deve, quindi, sostanzialmente ritenersi prevalentemente superata la perplessità circa la continuità aziendale della società. Resta, tuttavia, evidente che, trattandosi di un contratto non a "ribalto costi", la società dovrà dotarsi di un Piano Industriale minuzioso ed accurato che comprovi la perfetta corrispondenza dell'importo impegnato dal comune alla spesa programmata dalla Napoli Servizi SpA per il medesimo periodo di vigenza del contratto.

Ciò in quanto, assunta la base contrattuale e il superamento delle difficoltà finanziarie affrontate dalla società, anche grazie all'anticipazione operata dalla Cassa Depositi e Prestiti, non può non assumere rilievo che le somme previste dal comune per la copertura del contratto debbano assicurare un equilibrio economico alla Napoli Servizi SpA e che, quindi, questa sia perfettamente in grado di coprire i propri costi

con gli importi contrattualizzati.

Al riguardo, le indicazioni che si possono trarre dall'Oic 11 in merito al postulato della continuità aziendale ed agli effetti che esso produce, in senso positivo o negativo, sulla valutazione delle poste di bilancio sono principalmente le seguenti:

- la "continuità aziendale" si sostanzia nella capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- la crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità; tuttavia, in questa condizione, detti criteri vanno applicati con estrema cautela;
- quindi, quando gli amministratori intravedono "significative incertezze" in merito alla capacità dell'azienda di permanere nelle condizioni suddette, nella Nota integrativa essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai "fattori di rischio", alle "assunzioni effettuate" e alle "incertezze identificate", nonché ai "piani aziendali futuri" volti a fronteggiare dette incertezze. Nella Nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche le ragioni che qualificano tali incertezze come "significative" ed infine le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale;
- qualora gli amministratori concludano ritenendo che non sussistono le condizioni per poter operare in "continuità aziendale" (e che non vi sono quindi ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività) ma non si sono ancora verificate le condizioni di scioglimento della società ex articolo 2484 cod. civ., la valutazione di bilancio deve ancora essere informata a criteri di funzionamento e quindi ispirata alla continuità aziendale, ma occorre tenere conto nella applicazione pratica di tali criteri del limitato orizzonte temporale residuo.

Parrebbe necessario che l'AU si attivasse *tempestivamente* per la predisposizione dei "piani aziendali futuri" volti a fronteggiare le significative incertezze che potrebbero palesarsi.

Osservazioni sulla struttura organizzativa interna

Il collegio – anche considerato che il 2017 è stato il suo primo anno di incarico effettivo - ha periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta sufficiente rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Le informazioni richieste dall'art. 2381, co. 5, c.c., sono state fornite dall'amministratore unico secondo le specifiche richieste di questo Collegio, sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:

- le decisioni assunte dall'organo di amministrazione sono state adottate in violazione dell'articolo 2364 CC e dello statuto sociale, e sembrerebbero non corrette nella modalità di iscrizione in bilancio delle poste creditorie relative al contributo in conto esercizio;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- si pongono delle riserve in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società anche per la gestione dei rischi connessi al recupero dei crediti verso il Comune;
- nel corso dell'attività di vigilanza, è emersa la sottoscrizione in data 22/12/2017 di accordi di secondo livello da parte della società con le organizzazioni sindacali rappresentate in azienda che, a

parare di questo Collegio, sono stati siglati in violazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del D.Lgs n. 175/2016;

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- è stato proposto al Tribunale delle Imprese un ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c.
- non sono ancora note le attività poste in essere dalla Società ai fini del rispetto di quanto previsto, congiuntamente, dall'articolo 14 del DLgs n. 175/2016 e dal DLgs n. 14/2019;
- non è stato trasmesso, pur se richiesto, a questo collegio il Piano di crisi elaborato dalla società, ponendo, quindi, seri dubbi sulla correttezza dell'organizzazione interna.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal Rendiconto.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;
- non è stata trasmessa la Relazione sul Governo societario ex art. 6 del TUSP;
- tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in data 10/10 e successivamente in data 16/10/2019, quindi, non in tempo utile affinché fossero depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione nei termini previsti dall'art. 2429, co. 1, c.c.;
- la revisione legale è affidata alla società di revisione Ernst&Young che ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione nella quale ha espresso un giudizio favorevole all'approvazione.

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e, fatta eccezione per quanto precedentemente evidenziato, non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo si rimanda a quanto evidenziato nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo, per le osservazioni mosse, si rimanda a quanto evidenziato nella presente relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 4, c.c. nei limiti di quanto sopra rappresentato;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale, fatta eccezione per le fattispecie sopra evidenziate;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- sono state acquisite le informazioni di rito dall'organismo di vigilanza.

Osservazioni sulla Relazione sul governo societario (art. 6 TUSP)

Non risulta trasmessa in allegato al progetto di bilancio la Relazione sul governo societario prescritta dall'articolo 6 del TUSP. La norma in questione, come noto, introduce tale adempimento nel contesto di una serie di prescrizioni, a carico delle società partecipate, articolate su quattro distinti livelli:

1. un primo livello (comma 1), che contiene l'obbligo della separazione contabile per la gestione all'interno della medesima società che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

2. un secondo livello (comma 2), che contiene l'obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea;
3. un terzo livello (comma 3), ove viene rimessa alla valutazione della società l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: **a)** regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; **b)** un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; **c)** codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; **d)** programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea;
4. infine un quarto livello (comma 4 e 5), rappresentato dagli obblighi di informativa che sono costituiti dalla relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. E' previsto l'obbligo di relazionare le motivazioni in base alle quali non si è provveduto ad integrare gli strumenti di governo societario con quelli indicati dal comma terzo dell'art. 6 del TUSP.

La relazione sul governo societario è dunque un obbligo di legge e va a completare la disposizione di cui all'art. 2423 cod. civ. che dispone in ordine al contenuto del bilancio di esercizio.

Una delle sezioni più pregnanti del documento in esame è quella che prescrive la rendicontazione dei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale.

Il calcolo dovrà essere effettuato tenendo conto degli andamenti dell'ultimo triennio, con particolare approfondimento ed analisi degli eventuali scostamenti, tenuto conto che *Utilitalia* ha suggerito la predisposizione di un modello basato su indici di bilancio.

Un metodo alternativo a quanto proposto da *Utilitalia* è dato dal principio di revisione sulla continuità aziendale (ISA 570), che si sviluppa definendo **(i) Obiettivo**: concludere in base ad elementi probativi se sussista una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento; e **(ii) Entità di funzionamento**: le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

L'importanza e l'attenzione posta dal principio di revisione nella valutazione delle attività e passività in logica di entità di funzionamento deriva dalla responsabilità degli amministratori ex art. 2394 c.c. circa la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Ne deriva la contrapposizione fra la redazione del bilancio d'esercizio ai sensi del 2423 c.c. in contrapposizione all'art. 2490 c.c. in caso di mancata prospettiva circa la continuità aziendale.

Si da atto che con disposizione organizzativa n. 28/2018, l'AU ha approvato appositi criteri di analisi gestionale, anche al fine di ottemperare a quanto richiesto dal predetto articolo 6.

Il decreto 14/19 ha aggiunto all'articolo 2086 del Codice civile il secondo comma, che obbliga a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Inoltre, l'impresa deve attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

Tali obblighi sono stati discussi con l'attuale A.U. e riepilogati con la **pec del 05/08/2019**, inoltrata anche alla società di revisione.

È compito degli amministratori istituire un adeguato assetto organizzativo. Si tratta di predisporre una sorta di manuale che deve descrivere modalità e controlli da predisporre ai fini in questione: tale documentazione sarà poi aggiornata in base all'esperienza e alle specifiche situazioni che si potranno presentare.

Il manuale dovrebbe partire dalle funzioni aziendali, con specifico riferimento ai responsabili della contabilità, e descrivere le procedure che questi devono applicare.

Per esempio, il responsabile dei pagamenti ai fornitori dovrà segnalare eventuali debiti scaduti e non saldati, mentre il responsabile della contabilità dovrà verificare la coerenza dei dati contabili, anche (ma non solo) in base agli indicatori previsti nell'articolo 13 del decreto, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili deve predisporre. Stesse considerazioni riguardano gli adempimenti tributari e, per i rapporti con le banche, la segnalazione di rilevanti sconfinamenti rispetto agli affidamenti.

Tutto questo impone la redazione di situazioni periodiche, senza attendere la redazione del bilancio che avviene in tempi successivi, applicando poi gli indicatori patrimoniali/finanziari/economici ritenuti opportuni. Per quanto riguarda la continuità aziendale, utili indicazioni si trovano nel principio di revisione Isa 570 e, anche per quanto riguarda l'informativa, nel principio contabile Oic 11 e nel documento Banca d'Italia/Consob/Isvap 2/09, che detta disposizioni valide per tutte le imprese in quanto non introduce alcuno obbligo ulteriore, bensì richiama all'applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento.

Si ricorda, inoltre, che l'obbligo di pubblicazione della relazione sul governo societario risponde a esigenze di pubblicità secondo i principi del Dlgs 33/2013, per cui essa deve essere inserita sul sito Internet delle società, nella sezione Società Trasparente.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 517,00.

Conclusioni

Questo collegio apprezza le decisioni assunte relativamente all'attivazione dei contenziosi finalizzati al recupero della posta creditoria di cui al contributo in conto esercizio, nella piena consapevolezza dell'A.U. che, ai sensi della normativa vigente, non si sarebbe potuto dare luogo al recupero della predetta somma sulla scorta della mera iscrizione della stessa nel Fondo Passività Potenziali dell'Ente ed in esito ad una trattativa da comporsi attraverso un tavolo stragiudiziale.

Detto comportamento sembra, quindi, avallare pienamente il giudizio negativo espresso dal Collegio nella seduta dello scorso 8 luglio 2019 che stigmatizzava le decisioni del precedente A.U. al riguardo.

Parimenti apprezzabile è stata l'azione congiunta dell'A.U. e del comune sul recupero dalla Regione Campania delle somme per la stabilizzazione degli LSU, evidenziandosi che, grazie alla pec protocollo regionale **434194** del **09/07/2019** con la quale il Comune di Napoli trasmetteva la documentazione circa le stabilizzazioni operate ed in particolare la certificazione delle somme rimosse nelle varie annualità, il numero dei lavoratori assunti nei ruoli degli organici del Comune di Napoli e della società in house Napoli Servizi spa, stabilizzati a tempo indeterminato e al relativo inserimento di appositi capitoli di spesa nel bilancio di previsione dell'Ente, si dissipava ogni dubbio circa la corretta valutazione di tale posta. Anche tale ultimo risultato conferma che l'insistenza del Collegio fosse assolutamente pertinente sulla fattispecie.

Infine, anche la proposta contrattuale di commessa alla Napoli Servizi SpA fino a tutto il 31 dicembre 2024 da parte del comune, è sintomatica di una rinnovata volontà di garantire "continuità" all'attività della partecipata da parte dell'Ente.

Pur apprezzando i passi in avanti sopra evidenziati, tuttavia, questo Collegio non può non considerare che, segnatamente alla posta creditoria ex delibere CC n. 1332 del 30/12/2011 e GC n. 305 del 03/05/2012, esistano ancora delle significative incertezze che, tenuto conto dell'assenza di una adeguata svalutazione in rappresentazione del rischio espresso anche nel parere *pro veritate* ricevuto dalla società, dell'esiguità dell'utile realizzato e della rilevanza dell'importo dubbio (circa il 40% dell'intero capitale sociale), impongono al collegio di esprimere parere negativo all'approvazione del bilancio che rappresenta la posta creditoria nella sua interezza.

Napoli, 28/10/2019

Alessandro Sacrestano
Presidente Collegio sindacale

Il Collegio sindacale

Liliana Speranza
Sindaco effettivo

Francesco Vallefuoco
Sindaco effettivo

